

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL MULINO ODV"

Cod. Fiscale 90024030489

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: "IL MULINO ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, operante ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e decreti attuativi e della normativa regionale di settore.

ART. 2 - SEDE E DURATA

La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Vicchio (FI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro tenuto dall'Amministrazione competente. Si potranno istituire in Italia e all'estero, su delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, filiali ed uffici: il trasferimento della sede all'interno del Comune di Vicchio non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 3 - FINALITA'

L'Associazione IL MULINO OdV trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: scopo primario dell'Associazione è la promozione umana secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica; in particolare di quelle categorie di persone più deboli e a rischio di marginalizzazione, realizzata attraverso l'accoglienza, il dialogo e la valorizzazione delle diversità.

L'Associazione nasce con l'intento e l'obiettivo di rappresentare, sostenere e contribuire alle attività della comunità "Il Mulino", presente da oltre 40 anni a Vicchio (FI), in frazione Casole 20, sorta grazie all'opera, la tenacia e la fede di Giusto Barbin.

L'esperienza ha preso avvio negli anni '80 quando in un gruppo di giovani, uniti da forti legami di amicizia, è nato il desiderio e la volontà di condividere la propria vita alla luce del Vangelo, realizzando una comunità quale strumento di condivisione fraterna e di testimonianza di un'alternativa possibile di valorizzazione di comportamenti di incontro e di servizio verso l'altro, a partire da chi si trova in condizioni di disagio-bisogno.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere senza finalità di lucro attività di volontariato e di solidarietà sociale a favore di terzi con particolare attenzione alle famiglie, e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, mediante azioni erogabili in modo continuativo e diretto, o mediante la partecipazione a processi di prevenzione e rimozione di situazioni di disagio e di esclusione.

La Associazione non ha scopo di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si caratterizza per:

- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- assenza di fini di lucro;
- divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione vuole contribuire alla realizzazione del sistema toscano di sviluppo di reti di inclusione e di protezione sociale così come esplicitato dalla normativa regionale in materia di welfare locale.

L'Associazione intende collaborare con i servizi pubblici territoriali preposti all'area dei servizi socio-assistenziali.

L'Associazione sostiene con ogni modalità la Fondazione Giusto Barbin – Insieme per la vita con

sede a Vicchio (FI), nonché altre organizzazioni con finalità sociali.

L'Associazione aderisce al "Jesuit Social Network" - rete delle attività sociali promossa dalla Provincia Euro-Mediterranea dei gesuiti, che riunisce in una federazione varie organizzazioni che operano a favore degli ultimi e degli esclusi legate dal comune cammino sulla strada della spiritualità ignaziana.

ART. 4 - ATTIVITA'

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, hanno ad oggetto:

- a) gli interventi e servizi sociali (art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 117/2017);
- b) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017);
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 117/2017);
- e) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k), D.Lgs. 117/2017);
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. 117/2017);
- g) l'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q), D.Lgs. 117/2017);
- h) l'accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (art. 5, lett. r), D.Lgs. 117/2017);
- i) la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o i prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u), D.Lgs. 117/2017);
- l) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v), D.Lgs. 117/2017);
- m) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w), D.Lgs. 117/2017).
- n) supporto alla protezione civile territoriale ai sensi del D.Lgs. 1/2018 Codice della protezione civile nazionale, e della normativa regionale in materia;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- a) accogliere minori in situazione di disagio attraverso l'istituto dell'affidamento familiare;
- b) ospitare temporaneamente adulti in situazioni di bisogno, con particolare attenzione a madri con figli minori e a nuclei familiari con presenza di minori;
- c) ospitare temporaneamente persone in disagio anche provenienti da altre realtà di accoglienza;
- d) accogliere temporaneamente persone provenienti da paesi stranieri e in cerca di sistemazione lavorativa o alloggiativa;
- e) promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà coinvolgendo direttamente la realtà locale, la comunità civile e quella ecclesiale nel farsi carico delle situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- f) sostenere la Fondazione Giusto Barbin – Insieme per la vita con sede a Vicchio (FI), ed altre organizzazioni con finalità sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, gli associati possono:

- sollecitare famiglie e singole persone a sostenere e collaborare con la comunità, per costituire, un insieme di rapporti umani e sociali significativi tali da creare situazioni di condivisione;
- partecipare alla realtà cristiana locale al fine di integrare adeguatamente l'educazione religiosa offerta dalle famiglie e quella proposta dalla chiesa locale;
- partecipare attivamente alla vita civile locale per diffondere e promuovere azioni di inclusione sociale e occasioni di incontro e di formazione;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto, ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione incluso l'editoria elettronica;
- realizzare confronto e dialogo con le diverse realtà culturali, religiose e sociali e con le stesse strutture civili sulle tematiche e sui problemi riguardanti in particolar modo la famiglia.
- collaborare con altre organizzazioni nel campo dell'accoglienza, del recupero e del sostegno.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in modo indiretto. Agli Associati possono essere rimborsate solo le spese sostenute e documentate secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può stipulare accordi, convenzioni, con enti pubblici, nonché con altri soggetti del terzo settore (Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali, ecc...) per la costruzione di reti di solidarietà sociale, mediante l'impiego programmato e condiviso di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti normativamente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.

L'ammissione degli associati, che riconoscono ed aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda scritta degli interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di voto, decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione nel Libro degli Associati.

L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. In caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo instauratosi tra un associato volontario e l'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione del socio dalle attività di volontariato per tutta la durata del rapporto di lavoro. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto;
- b) per delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per morte dell'associato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Gli ASSOCIATI si distinguono in:

- FONDATORI: sono quelli che sottoscrivono l'Atto costitutivo con allegato Statuto;
- ORDINARI: sono quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo;

- **ONORARI:** sono quelli che avendo acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione, sono cooptati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Associato Onorario a persone fisiche, associazioni ed enti benemeriti nei confronti dell'Associazione. Gli associati onorari avranno gli stessi diritti dei soci ordinari.

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, ad accedere alle cariche associative, a prendere visione di tutti gli atti relativi alla gestione dell'Associazione e a recedere dall'appartenenza all'Associazione stessa.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative annuali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a garantire la collaborazione e svolgere l'attività preventivamente concordata.

Sono esclusi dall'obbligo del pagamento delle quote associative e dallo svolgimento di attività volontaria gli Associati Onorari di cui al precedente Art. 5.

In caso di esclusione, che deve essere comunicata in forma scritta entro 10 gg. dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso alla procedura di conciliazione secondo quanto previsto nel successivo Art. 18.

ART. 7 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, se nominato.

Le cariche, ad eccezione di quelle di membro dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente.

Ogni associato che sia iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati ha diritto a esprimere in assemblea un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche per posta elettronica ai singoli soci con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'Assemblea; in questo caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non possono esprimere voto.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera:

- a) sulla variazione della sede legale e sulla istituzione di sedi secondarie, filiali ed uffici, sia in Italia che all'estero;
- b) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina e revoca del Presidente;
- d) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul loro compenso;
- e) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;
- f) sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale, e dell'eventuale bilancio di previsione annuale, con indicati contributi, beni e lasciti;
- g) sull'approvazione del Programma Generale di Attività;
- h) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) sul regolamento dei lavori assembleari, se esistente;
- j) sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica di organizzazione di volontariato;
- k) sulle modifiche dello statuto;
- l) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, alla sua competenza, come previsto dal punto l) dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette, tutti scelti tra persone fisiche associate oppure indicate tra i propri associati dagli enti associati.

In sede di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni, possono essere rieletti e possono essere revocati o rassegnare le dimissioni.

La revoca da parte dell'Assemblea può avvenire solo per giusta causa o indegnità.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.

Esso può riunirsi in ogni luogo purché in Italia, e l'avviso di convocazione dovrà farsi per lettera inviata anche per posta elettronica almeno cinque, o, in casi di urgenza, almeno due, giorni prima della riunione, tranne nel caso in cui vi sia la presenza di tutti i consiglieri.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovo associato e sulla esclusione degli associati;
- c) predispone, al fine di sottoporlo all'Assemblea, il bilancio consuntivo di esercizio ed, eventualmente, il bilancio di previsione;
- d) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma Generale di Attività approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) domanda, entro 30 giorni dalla propria nomina, l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- f) cura la corretta tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g) delibera su tipologia di spese e attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso sulla base di autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 117/2017;
- h) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) delibera i contributi economici da destinare al sostegno di altre organizzazioni con finalità sociali ed in particolare alla Fondazione Giusto Barbin – Insieme per la vita con sede a Vicchio;
- j) delibera sulle assunzioni del personale;

Il Consiglio può nominare eventuali direttori o responsabili tecnici di area o settore. Inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. Esso può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e, per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi procuratori che non siano membri dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio nomina tra i propri membri il Segretario ed il Tesoriere.

Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati,
- provvede al disbrigo della corrispondenza,
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere cura la gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione,
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo,
- provvede alla gestione della cassa economale.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di associati, che per esperienza, requisiti morali, professionali e per attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, costituendo a tale fine specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente della Associazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Associazione;
- b) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Associazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea, nei casi in cui la nomina non sia obbligatoria per legge, può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

È preposto al controllo dell'osservanza delle finalità dell'Associazione, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sulla conformità del bilancio di esercizio alle linee-guida citate dalla normativa.

I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere notizie ai membri del Consiglio Direttivo.

Se all'Organo di controllo non viene affidato il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti anche testamentari;
- c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d) da contributi e sussidi di varia natura versati da associati, Enti e soggetti pubblici e privati;
- e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) da proventi e rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ogni operazione finanziaria avente natura patrimoniale o che impegni l'Associazione oltre l'esercizio annuale è disposta dal Consiglio Direttivo con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per il sostegno di altre organizzazioni non profit con analoghe finalità sociali fra cui comunità-associazioni familiari ed in particolare la Fondazione Giusto Barbin – Insieme per la vita con sede a Vicchio (FI).

Gli Associati non potranno pretendere la restituzione dei contributi versati o l'assegnazione del patrimonio sociale.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo procede poi al deposito presso il Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali direttamente nella sede della Associazione, con preavviso di tre giorni da dare al Presidente.

ART. 15 - VOLONTARI

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Il volontario promuove risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate al volontario dalla Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo limiti e condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

ART. 16 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIOLGIMENTO, ESTINZIONE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli Associati.

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea, con la maggioranza di cui all'art. 8 dello Statuto, delibera l'estinzione o la trasformazione della Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione. In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli Associati, oppure tra gli organi e gli Associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, da un Centro di Conciliazione indipendente. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto fra le parti.

In caso di mancato accordo la controversia sarà devoluta alla decisione dell'Assemblea la quale decide in via definitiva, deliberando a maggioranza dei componenti.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto col presente statuto, e da atti interni di regolamentazione, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile, dal codice civile.
